



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: VERSAMENTO DEL SALDO IVA IN UNICO 2010**

Per coloro che non hanno provveduto al versamento del saldo risultante dalla dichiarazione annuale Iva entro il 16 marzo 2010 (i soggetti che versano il saldo Iva in occasione della dichiarazione annuale sono principalmente i contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell'Iva con la maggiorazione dell'1%, in relazione al versamento derivante dalla liquidazione del quarto ed ultimo trimestre) possono evitare il ricorso alla regolarizzazione spontanea eseguita tramite ricorso allo strumento del ravvedimento operoso, in quanto possono "rinviare" tale versamento alla scadenza del pagamento delle imposte risultanti da Unico2010 maggiorando la somma esclusivamente di interessi.

È bene ricordare, tuttavia, che tale possibilità di differimento non riguarda i cosiddetti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, ecc.) per i quali l'eventuale Iva a debito risultante dalla liquidazione del quarto ed ultimo trimestre del 2009 andava tassativamente versata alla scadenza del 16 febbraio 2010 e non a quella del 16 marzo. Per tali soggetti, quindi, non è possibile differire tali somme in Unico2010 con la conseguenza che eventuali omessi o carenti versamenti andranno regolarizzati mediante ricorso allo strumento del ravvedimento operoso (che prevede, come è noto, il pagamento di interessi e sanzioni, ancorché quest'ultime in misura ridotta).

Altra situazione in cui è possibile che si verifichi un importo a debito è la presenza di rettifiche eseguite direttamente in dichiarazione annuale Iva (determinazione del definitivo pro-rata generale di detrazione, esercizio di una delle possibili rettifiche della detrazione, ecc.). In questi casi, per l'importo a debito emergente dal modello dichiarativo, l'ordinaria scadenza del 16 marzo può anche essa essere rinviata al termine di versamento delle imposte risultanti da Unico2010.

In sintesi, quindi, il soggetto che non ha versato in unica soluzione o in forma rateizzata partendo dalla scadenza ordinaria del 16 marzo, se tenuto a presentare la dichiarazione Iva all'interno della dichiarazione unificata, può optare per:

<b>versamento unica soluzione</b>	→	versare in unica soluzione il saldo Iva entro la scadenza del Modello Unico (16 giugno 2010) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
<b>rateizzazione</b>	→	rateizzare il saldo Iva dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico (16 giugno 2010), maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2010 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
<b>rinviare il versamento</b>	→	rinviare il versamento del saldo Iva (in unica soluzione o della prima rata) al 16 luglio 2010, maggiorando l'importo complessivo dello 0,40% determinato alla data del 16 giugno 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016